Pubblicato il 26/06/2023

N.03291 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 08209/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8209 del 2023, proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fernanda Esposito, Filippo Maretto, Stefano Di Martile, non costituiti in giudizio;

Pasquale Junior Froncillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cucinella, Luciano Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento n. [redacted] di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 20.03.2023, con cui è stata formalizzata l'inidoneità della ricorrente con esclusione dal <<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022>>, recante la seguente motivazione: <<La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso>>;

- della Scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 20.03.2023, provvedimento n. [redacted] di prot. nonché della relazione psicologica redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 16.03.2023, provvedimento n. [redacted] di prot.;

- del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente redatto in data 20.03.2023, provvedimento n. [redacted] di prot.;

- dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui, al comma 4, prevede che: <<Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso>>;

- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del

<<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022>> pubblicate sul sito web del concorso, determinazione n. 99/1-22 CC prot., del 01.10.2022 del C.N.S.R;

- ove occorra, della Determinazione del Direttore del C.N.S.R. dell'Arma, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale;

- del provvedimento N. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.23 di approvazione della graduatoria finale relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso per cui è causa, allegata al verbale n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice;

- specificamente, della citata graduatoria finale di merito di cui al verbale 41 del 31 marzo 2023, che non contempla la posizione della ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso relativo alle graduatorie finali del concorso, pubblicato in data 14 aprile 2023;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo, pubblicato in data 18 aprile 2023;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

nel senso di consentire all'odierna ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di disporne l'inserimento, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale di merito nonché nel senso di consentire la partecipazione della ricorrente, sempre con riserva ed in soprannumero, al successivo corso di formazione

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'intera procedura attitudinale per la ricorrente e di consentirne

l'inserimento nella graduatoria finale e l'ammissione al successivo corso di formazione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Pasquale Junior Froncillo e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., e che, a tal fine, debba essere fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023;
Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.